

REGOLAMENTO CUG

Regolamento dell'Università degli Studi di Pavia per la costituzione e le modalità di funzionamento del Comitato Unico di Garanzia

Testo approvato all'unanimità nella seduta del CUG del 24/09/2021

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina le modalità di costituzione e di funzionamento del Comitato Unico di Garanzia, per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni dell'Ateneo di Pavia (di qui in avanti anche CUG e Comitato), ai sensi della normativa nazionale, dei regolamenti governativi e delle norme statutarie vigenti in materia.

Art. 2 Finalità e funzioni del Comitato

1. Il CUG sostituisce, unificando le competenze in un solo organismo, i comitati per le pari opportunità e i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing e svolge i propri compiti con dotazioni umane e strumentali coerenti con le sue finalità istituzionali. Il Comitato ha accesso ai dati e alle informazioni necessarie a garantirne la piena operatività sulle materie di competenza, nel rispetto della normativa vigente in materia di riservatezza dei dati personali.
2. Il CUG esercita funzioni propositive, consultive e di verifica finalizzate alla piena realizzazione del principio costituzionale di non discriminazione.
3. A livello generale, il CUG garantisce, anche attraverso la promozione di specifiche azioni positive, parità di condizioni e di opportunità a tutte le componenti della comunità accademica nei rispettivi contesti di attività. I fattori di discriminazione possono riguardare, a titolo esemplificativo, il genere, la religione, l'orientamento sessuale, le convinzioni personali, l'aspetto fisico e il colore della pelle, le origini etniche, la cittadinanza, le condizioni personali o familiari, le condizioni di salute, la gravidanza, l'età e il ruolo ricoperto in ambito universitario.
4. Il CUG, negli ambiti di propria competenza, collabora in sinergia con gli uffici dell'Ateneo e con gli organismi interni investiti di funzioni o di responsabilità in merito

alle questioni riguardanti la parità, le pari opportunità e il benessere lavorativo, e in particolare con la Consigliera/il Consigliere di Fiducia.

5. A titolo esemplificativo e non esaustivo, il Comitato si occupa di:

- a) promuovere la cultura delle pari opportunità e del rispetto della dignità della persona nel contesto lavorativo, attraverso la proposta agli organismi competenti di piani formativi per tutti i lavoratori e tutte le lavoratrici;
- b) promuovere ogni iniziativa diretta ad attuare politiche di conciliazione vita privata/lavoro o attività di studio per dipendenti o studenti, nonché predisporre indagini conoscitive e strumenti operativi atti a incrementare il benessere fisico e psicologico dei lavoratori e delle lavoratrici (es.: supporto ai genitori con figli piccoli o familiari anziani, servizio di counseling psicologico);
- c) proporre agli organi di governo modifiche ai testi dello Statuto, dei Codici etici e di condotta e dei Regolamenti dell'Ateneo finalizzate ad includere in modo compiuto e puntuale i principi di non discriminazione;
- d) redigere analisi programmatiche e relazioni periodiche come richiesto dalla normativa vigente (es. Bilancio di genere, Relazione annuale, Piano triennale delle azioni positive);
- e) favorire la diffusione delle conoscenze sulla cultura delle pari opportunità e sui principi di non discriminazione, attraverso l'organizzazione o la sponsorizzazione di eventi, seminari e convegni scientifici, l'istituzione di premi e borse di studio e la partecipazione a progetti di ricerca;
- f) promuovere la collaborazione con Enti territoriali, istituzioni di formazione superiore e Enti di ricerca, a livello locale, nazionale ed europeo, per iniziative comuni su tematiche congruenti alle proprie finalità;
- g) formulare, in qualità di organismo consultivo, pareri su: progetti di riorganizzazione, piani di formazione, orari di lavoro, forme di flessibilità lavorativa, interventi di conciliazione, criteri di valutazione del personale;
- h) valutare, per quanto di propria competenza e in collaborazione con la Consigliera/il Consigliere di Fiducia e con gli organismi e uffici preposti, segnalazioni riguardanti azioni o episodi di discriminazione diretta e indiretta o di comportamenti lesivi della dignità personale in violazione del Codice Etico e contribuire a proporre apposite linee guida che chiariscano, per ogni fattispecie di evento, le procedure alle quali la persona coinvolta potrà accedere;
- i) monitorare periodicamente i risultati delle azioni positive dei progetti e delle buone pratiche in materia di pari opportunità, gli esiti delle azioni di promozione del benessere organizzativo e di prevenzione del disagio lavorativo, gli esiti delle azioni di contrasto delle violenze morali e psicologiche e di fenomeni di mobbing;
- j) contribuire fattivamente alla redazione di ulteriori relazioni, linee guida, rapporti e progetti richiesti all'Ateneo da parte di organi governativi e di altri organismi europei

nelle materie di propria competenza, esercitando anche funzioni di monitoraggio sull'esito delle conseguenti azioni intraprese.

6. Al CUG è data la possibilità di utilizzare strumenti per pubblicizzare la propria attività e le proprie iniziative in modo adeguato.

Art. 3 – Composizione e modalità di designazione dei componenti del CUG

1. Il CUG è composto da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di Amministrazione e da un egual numero di componenti nominati dall'Amministrazione, in modo da assicurare il tendenziale rispetto dei principi di rappresentanza paritetica e parità di genere.

2. Ciascuna organizzazione sindacale rappresentativa procede alla designazione secondo le modalità dalla stessa previste.

3. Per ogni componente effettivo dovrà essere nominato un supplente, nel rispetto della composizione di rappresentanza e di genere.

4. I/le rappresentanti dell'Amministrazione sono designati dal Rettore, sentito il Direttore Generale, tra soggetti dotati di adeguata professionalità e competenza nelle materie di pertinenza del CUG, previa acquisizione dei relativi curricula attraverso una procedura di interpello rivolta a tutto il personale dell'Ateneo.

5. Alle riunioni del CUG possono prendere parte due studenti, possibilmente di genere diverso, individuati dalla componente studentesca all'interno delle rappresentanze negli Organi di Ateneo. La partecipazione degli studenti alle riunioni del CUG è limitata alle sole materie di diretta pertinenza per gli studenti, nonché alle materie di interesse generale ed è, in ogni caso, esclusa per le tematiche delle pari opportunità, della rimozione di discriminazioni e del benessere dei dipendenti nell'ambiente di lavoro.

6. Il/La Presidente del CUG specifica le restrizioni alla partecipazione dei rappresentanti contestualmente all'invio dell'ordine del giorno. Gli studenti partecipano senza diritto di voto e decadono automaticamente alla scadenza del loro mandato all'interno degli Organi di Ateneo. La rappresentanza studentesca non concorre alla determinazione del numero legale.

7. Il CUG può invitare a partecipare alle riunioni anche persone esterne oltre ad avvalersi, a seconda degli argomenti trattati, di esperti scelti tra il personale tecnico-amministrativo e docente, anche a contratto, che parteciperanno alle sedute a titolo consultivo e senza diritto di voto.

8. Il Rettore, d'intesa con il Direttore Generale, designa il/la Presidente tra gli appartenenti ai ruoli dell'Ateneo e tra persone di comprovata esperienza nelle materie di competenza del CUG. Al/alla Presidente spetta la convocazione delle sedute, la definizione dell'ordine

del giorno, anche sulla base delle indicazioni dei componenti, il coordinamento dei lavori, la rappresentanza del Comitato. Il/la Presidente nomina, individuandola tra i componenti del Comitato, la persona con funzioni di Segretario.

9. Il CUG si riunisce ogni volta che il/la Presidente, o almeno un terzo dei componenti, lo ritengano opportuno, e comunque almeno tre volte l'anno. Le convocazioni possono essere effettuate tramite posta elettronica.

10. I componenti del CUG rimangono in carica quattro anni. I componenti designati dall'Ateneo cessano dalla carica in caso di cessazione dal rapporto di lavoro. Gli incarichi possono essere rinnovati, di norma, una sola volta.

11. In caso di ritardo nel rinnovo del CUG, il Comitato già in carica esercita le proprie attribuzioni in regime di proroga per un periodo massimo di 6 mesi.

12. Le dimissioni di un componente del CUG devono essere presentate per iscritto al/alla Presidente, che ne dà anche comunicazione agli organi competenti.

13. Il componente che si dimette o che decade viene integrato dallo stesso soggetto che lo aveva designato, entro 30 giorni. In caso di dimissioni contemporanee della maggioranza dei componenti il CUG si intende decaduto.

14. I membri del CUG che vengano a trovarsi in condizioni di conflitto di interesse rispetto all'incarico svolto hanno l'obbligo di rassegnare le proprie dimissioni al/alla Presidente. In conformità al Codice di Comportamento si considera condizione di conflitto di interesse l'appartenenza a Uffici e/o lo svolgimento di incarichi che siano idonei a creare situazioni di incompatibilità o inopportunità tra l'appartenenza al CUG e il servizio prestato per l'Amministrazione.

15. Le attività svolte dai componenti del Comitato sono da considerarsi attività di servizio a tutti gli effetti. A tal fine, il/la Presidente, ove necessario, certifica l'effettiva partecipazione dei membri del CUG a incontri, corsi di formazione, eventi e manifestazioni organizzati o sponsorizzati dal CUG o da altri organismi di parità.

Art. 4 - Relazioni

1. Il Comitato redige, entro il 30 marzo di ogni anno, una dettagliata relazione riferita all'anno precedente avente per oggetto le attività complessivamente svolte e la situazione del personale. La relazione viene trasmessa al Rettore e al Direttore Generale e comunicata agli organi di governo dell'Ateneo.

2. Il CUG, in collaborazione con i competenti Servizi dell'Amministrazione, comunica i dati utili alla corretta compilazione del format da trasmettere annualmente al Dipartimento della Funzione Pubblica sulle pari opportunità.

Art. 5 – Validità delle riunioni e delle deliberazioni

1. Le riunioni del CUG sono valide quando è presente la maggioranza assoluta dei componenti. I componenti effettivi impossibilitati a partecipare alle riunioni sono tenuti a darne tempestiva comunicazione scritta al/alla Presidente. L'assenza ingiustificata a due sedute consecutive per i componenti effettivi e il rifiuto ingiustificato della sostituzione per i componenti supplenti comporta l'automatica decadenza dall'incarico, della quale il Comitato provvede a dare comunicazione al Rettore.
2. Il Comitato delibera sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 6 – Verbalizzazione delle sedute

1. Il Segretario/la Segretaria redige un verbale sintetico di ciascuna riunione del CUG. Il verbale, sottoscritto dal/dalla Presidente e dal/dalla Segretario/a verbalizzante, viene inviato ai componenti del CUG in modalità telematica e si intende automaticamente approvato qualora entro 8 giorni dall'invio non pervengano osservazioni.
2. Le eventuali deliberazioni del Comitato sono trasmesse al Rettore e al Direttore Generale e delle stesse viene data comunicazione agli organi di governo dell'Ateneo.

Art. 7 – Risorse e gestione contabile del Comitato

1. L'Ateneo mette a disposizione del CUG una sede dove poter svolgere le proprie attività organizzative, conservare la relativa documentazione e il materiale informativo, nonché gli strumenti e le attrezzature relative al proprio funzionamento.
2. Il CUG opera in sinergia con l'Amministrazione e in collaborazione con gli uffici dell'Ateneo, ove si renda necessario supporto tecnico/ amministrativo.
3. Il Consiglio di Amministrazione definisce annualmente un budget per le spese di funzionamento del CUG.
4. Il CUG può sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione specifici progetti di attività per i quali richiedere appositi finanziamenti aggiuntivi.
5. Il CUG, per il perseguimento della propria attività istituzionale, può avvalersi anche in altre forme di finanziamento pubblico esterno, e partecipare a bandi competitivi a livello nazionale ed europeo .

Art. 8 – Trasparenza amministrativa e trattamento dei dati personali

1. Le informazioni sulle attività, i verbali delle sedute e le deliberazioni/pareri assunti dal CUG nel corso dei suoi lavori sono resi accessibili sul sito web dell'Ateneo, nel rispetto della normativa vigente in materia di trasparenza e di riservatezza dei dati personali.
2. I componenti del CUG sono tenuti a sottoscrivere un apposito protocollo in materia di trattamento dei dati personali in riferimento a tutti i soggetti che, per motivi diversi, si rivolgono al Comitato.

Art. 9 – Norme finali

1. Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione previo parere del Senato Accademico, è emanato con Decreto Rettorale ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nell'Albo Ufficiale e nel sito web dell'Ateneo.
2. Eventuali modifiche o revisioni del presente Regolamento possono essere proposte anche dal CUG in carica che le delibera a maggioranza dei due terzi dei componenti. Qualsiasi modifica dovrà essere successivamente approvata con le modalità previste al comma precedente.
3. Il presente Regolamento abroga e sostituisce integralmente il precedente approvato con Delibera n. 16/2016 del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 26/01/2016.